

Marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca

Risoluzione del Parlamento europeo sull'avvio di un dibattito concernente un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca (2005/2189(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo con cui si avvia un dibattito concernente un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca (COM(2005)0275),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
 - vista la relazione n. 780 della 26^a sessione del Comitato per la pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) che ha avuto luogo a Roma dal 7 all'11 marzo 2005,
 - vista la comunicazione della Commissione sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca (COM(2002)0186),
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Il futuro del mercato dei prodotti della pesca nell'Unione europea: responsabilità, partenariato, competitività" (COM(1997)0719),
 - visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0219/2006),
- A. considerando che l'immissione sul mercato di prodotti della pesca garantiti da una certificazione attestante che le risorse sono state catturate, allevate, raccolte o trasformate in base a criteri di sostenibilità ambientale può contribuire in modo significativo a far sì che sia i produttori che i consumatori si orientino maggiormente verso gli obiettivi di una pesca sostenibile,
- B. considerando tuttavia che non esiste un criterio unico internazionalmente riconosciuto quanto al concetto di sostenibilità riferita ai prodotti della pesca,
- C. considerando che in un programma concernente un marchio di qualità ecologica l'approccio ecologico deve avere sempre come base valutazioni di ampio respiro,

¹ GUL 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- D. considerando che in un programma concernente un marchio di qualità e certificazione ecologica occorre privilegiare uno schema illustrativo basato su più criteri,
 - E. considerando che la FAO studia i vari aspetti del marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal 1998, e che il suo Comitato per la pesca ha emesso, nel maggio 2005, orientamenti al riguardo,
 - F. considerando che l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) studia la questione dalla riunione di Doha del 2001, quando è emerso il timore dei paesi in via di sviluppo che il marchio di qualità ecologica possa portare ad un nuovo meccanismo protezionistico per i prodotti dei paesi più sviluppati,
 - G. considerando che il marchio di qualità ecologica dei prodotti della pesca potrà servire a migliorare l'ottenimento di informazioni su determinate attività di pesca (aumento della quantità e miglioramento dell'affidabilità dei dati),
 - H. considerando che l'attuale proliferazione di marchi di qualità ecologica e di criteri per la loro assegnazione genera nei consumatori mancanza di fiducia e confusione, cosa che può contribuire a screditare tale strumento,
 - I. considerando la recente conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo sul Programma internazionale per la conservazione dei delfini ("Dolphin Safe") e la relativa certificazione ecologica,
 - J. considerando altresì che è stato accertato che vi è confusione tra marchio di qualità ecologica e marchio di qualità,
 - K. considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni attività di pesca intrapresa nell'Unione europea dovrebbe essere, per definizione, sostenibile, dal momento che dovrebbe essere conforme alle norme comunitarie,
1. accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione con cui si avvia un dibattito concernente un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca;
 2. deplora tuttavia il ritardo con cui la Commissione ha presentato la sua comunicazione, cosa che ha reso possibile la proliferazione di marchi di qualità ecologica privati, senza alcun tipo di controllo pubblico, con i problemi di credibilità e di confusione che ciò comporta presso i consumatori e i produttori;
 3. richiama altresì l'attenzione sugli obiettivi reali di molti di questi marchi che, data l'importanza sempre maggiore che i consumatori attribuiscono allo sviluppo sostenibile, vengono utilizzati semplicemente come richiamo per aumentare le vendite, senza che il consumatore abbia alcuna garanzia reale dei loro benefici per la sostenibilità;
 4. ritiene che la varietà degli schemi esistenti aumenti la complessità del problema e che le proposte future debbano essere elaborate in modo da non conferire a coloro che operano già sul mercato un vantaggio commerciale;
 5. comprende che l'obiettivo della comunicazione è esclusivamente quello di avviare un dibattito generale e non ancora di approfondire i criteri che devono guidare la definizione di

un marchio di qualità ecologica comunitario; deplora, ciononostante, che con tale comunicazione la Commissione contribuisca scarsamente al dibattito che essa stessa si propone di avviare e che attualmente risulta essere dispersivo e povero di riflessioni;

6. deplora la mancanza di ambizione della comunicazione e ritiene che l'opzione scelta (consistente nello stabilire esigenze di minima per programmi facoltativi di marchio di qualità ecologica) non risponda pienamente alla problematica in questione; ritiene che qualsiasi marchio utilizzato sul mercato, se si vuole che sia assolutamente affidabile e credibile per il consumatore, debba essere sottoposto ad un controllo indipendente;
7. caldeggia un maggiore riconoscimento a livello europeo della pesca artigianale; chiede pertanto che, prima dell'eventuale introduzione di un sistema di marchio di qualità ecologica, si consultino gli operatori interessati, compresi i rappresentanti della pesca artigianale, e si tenga conto dei loro suggerimenti;
8. ritiene che un marchio sarà pienamente efficace solo se sarà unico e facilmente comprensibile per i consumatori, permettendo così di orientare la loro scelta verso prodotti che preservino la sostenibilità delle risorse della pesca;
9. incoraggia per tale motivo la Commissione a sviluppare ulteriormente un dibattito ampio, cui possano partecipare tutte le parti interessate e che consenta di intraprendere una riflessione approfondita sulle molteplici, importanti questioni ancora in sospeso;
10. condivide, in linea di massima, gli obiettivi di sostenibilità, armonizzazione, tracciabilità, trasparenza, obiettività e non discriminazione di cui al punto 4 della comunicazione; ritiene che l'istituzione di un marchio di qualità ecologica unico dell'Unione europea sia macchinosa dal punto di vista burocratico;
11. è convinto che il ricorso a marchi di qualità ecologica affidabili potrebbe essere uno strumento molto efficace per lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in quanto tali marchi esigono una documentazione molto chiara in cui va evidenziata la provenienza del pesce, cosa che renderebbe molto più difficile l'immissione sul mercato delle risorse pescate illegalmente;
12. chiede alla Commissione di chiarire cosa intende per marchio pubblico di carattere comunitario, dal momento che la sua analisi delle opzioni n. 2 ("Istituire a livello comunitario un sistema unico di assegnazione di un marchio di qualità ecologica per i pesci e i prodotti della pesca") e n. 3 ("Definire requisiti minimi applicabili ai sistemi di assegnazione di un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria") contenute nella comunicazione crea confusione in merito, se si considerano le diverse concezioni che esistono a livello internazionale riguardo ai proprietari di un siffatto sistema;
13. ritiene che, una volta stabilito un programma di marchi di qualità e di certificazione ecologica, la Commissione dovrà promuoverlo e illustrarlo dinanzi a tutti i partecipanti al processo e dovrà inoltre garantire integralmente la fiducia nell'osservanza delle norme stabilite dagli organismi competenti in materia di marchi di qualità e di certificazione, affinché i consumatori non vengano ingannati;
14. sollecita la Commissione a presentare, entro un termine di sei mesi e tenendo conto delle conclusioni di un dibattito ampio, una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante i requisiti minimi e le linee direttrici cui deve conformarsi un sistema

comunitario di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca;

15. sollecita altresì la Commissione a tenere conto, quando definirà le basi di un sistema di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca nell'UE, dei criteri internazionali al riguardo, segnatamente di quelli stabiliti dalla FAO, facendo in modo che il sistema:
- a) sia conforme tanto al Codice di condotta per la pesca responsabile della FAO quanto alle risoluzioni di altre organizzazioni internazionali, fra cui l'ONU e l'OMC;
 - b) abbia carattere volontario e garantisca una maggiore protezione dell'ambiente, senza che ciò possa indurre a pensare che il prodotto che non porta un marchio di qualità ecologica è di qualità inferiore;
 - c) sia trasparente in tutti i suoi aspetti, ivi comprese la sua struttura organizzativa e le disposizioni finanziarie;
 - d) non sia discriminatorio e non crei ostacoli al commercio, segnatamente in relazione ai paesi in via di sviluppo, assicurando nel contempo una concorrenza leale;
 - e) sia promosso dalla Commissione, che dovrebbe stabilire le regole di funzionamento del sistema, garantendo l'indipendenza di organi specializzati di accreditamento e di certificazione, strumenti essenziali di garanzia del processo, nonché la credibilità del contenuto dell'etichetta;
 - f) comporti criteri di sostenibilità che dovranno essere stabiliti con un livello di rigore maggiore rispetto a quelli che sono validi per il sistema comunitario di gestione delle risorse e che dovranno essere fondati su analisi scientifiche serie; detti criteri potranno essere sia generali che specifici, in funzione dei diversi prodotti della pesca;
 - g) assicurino che i marchi contengano un'informazione veridica, il che implica garantire la catena di custodia del prodotto dal peschereccio al consumatore finale, vale a dire assicurare il controllo della certificazione, accertando che il prodotto recante il marchio rispetti le specifiche previste;
 - h) preveda procedure di controllo e di verifica affidabili e indipendenti;
 - i) assicurino l'imprescindibile pubblicità del sistema;
 - j) preveda un marchio su cui figurino, in modo chiaro e comprensibile per il consumatore, il risultato finale della valutazione del prodotto;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.